



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 775, della citata legge n. 207 del 2024, il quale dispone che *“Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata”*.

VISTO, altresì, che ai sensi del secondo periodo del comma sopra citato *“l'anticipazione di cui al primo periodo è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo”*;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 776 della medesima legge n. 207 del 2024 *“l'anticipazione di cui al comma 775 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, ed è concessa annualmente con decreto del Ministero*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

dell'interno, nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla data in cui le risorse sono disponibili”;

VISTO l'articolo 1, comma 777, della ripetuta legge 207 del 2024 secondo cui *“la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 775 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze”;*

VISTE le istanze degli enti interessati all'anticipazione di cui ai precedenti punti, riportati nell'Allegato “A”, che forma parte integrante del presente decreto;

RITENUTO dover concedere l'anticipazione, di cui al già citato articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024, agli enti che ne hanno fatto istanza;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

DECRETA

Articolo 1

(Concessione anticipazione, per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. Agli enti di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto, è concessa un'anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite massimo di 25 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione, denominato "*Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*", di cui all'articolo 243-ter, del TUOEL, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

Articolo 2

(Determinazione e corresponsione dell'anticipazione)

1. L'anticipazione è concessa a ciascun ente richiedente, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT.
2. L'anticipazione è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
3. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di girofondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento. Gli enti imputano l'entrata derivante dall'anticipazione al titolo 6 Accensione di prestiti (codice SIOPE E.6.02.02.01.001 "Anticipazioni da Amministrazioni centrali").



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Articolo 3 *(Utilizzo dell'anticipazione)*

1. L'ente locale beneficiario dell'anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mette a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione le somme ricevute.
2. L'organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme di cui al comma 1, provvede al pagamento dei debiti ammessi, con le modalità previste dall'articolo 258 del TUOEL e nei limiti delle somme ricevute. L'organo straordinario della liquidazione, in sede di rendiconto della gestione della liquidazione di cui al comma 11 dell'articolo 256 del TUOEL, evidenzia l'avvenuto pagamento secondo quanto stabilito al periodo precedente.

Articolo 4 *(Modalità per la restituzione dell'anticipazione)*

1. L'anticipazione ricevuta a valere sul Fondo di rotazione deve essere restituita dagli enti locali con piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.
2. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.
4. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia al decreto del Ministro



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

dell'Interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 maggio 2025

Il Direttore Centrale
(Valentino)